

Green pass e discriminazione. Un'analisi

Giammarco Gometz

Università degli Studi di Cagliari

Abstract: Green pass and discrimination. An analysis.

The “Green pass”, certification that in Italy attests vaccination against COVID-19 or negativity to the SARS-CoV2 virus, has been qualified by some criticisms as a discriminatory measure due to the restrictions it imposes on the freedom of citizens who do not have it. The analysis of these criticisms and the related conceptual and normative assumptions provides an opportunity for reflection on the notion of discrimination and its criteria and conditions of employment. In the case of the most recurrent criticisms about the discriminatory nature of the Green pass, these conditions are clearly unsatisfied due to argumentative deficits that result in apodictic, fallacious or absurd judgments.

Keywords: Discrimination, Green pass, Green certification, Freedom of opinion.

Sommario: 1. Il *Green pass* e i suoi detrattori. – 2. Discriminazione per ciò che si è, si fa, si opina. – 3. La discriminazione come disparità di trattamento ingiustificata. – 4. *Green pass* e discriminazione: un giudizio finora infondato.

1. Il *Green pass* e i suoi detrattori

La *Certificazione verde COVID-19* – più nota come *Green pass* – è una certificazione in formato digitale e stampabile, contenente un QR Code per verificarne autenticità e validità, che comprova “lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo”¹. In Italia, nel protrarsi dello stato di emergenza nazionale conseguente alla pandemia da COVID-19², una serie di atti normativi prodotti su iniziativa del Governo hanno reso obbligatoria tale certificazione per l'accesso a una lista crescente di luoghi,

¹ Cfr. Decreto-legge 22/04/2021, n.52, convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 9.

² Cfr. le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021.

raduni e mezzi di trasporto³, oltreché per l'esercizio di un amplissimo catalogo di attività lavorative sia nel settore pubblico che in quello privato⁴. Ancorché straordinarie e vigenti solo in costanza di emergenza sanitaria, queste misure hanno suscitato varie critiche, la più ricorrente delle quali si appunta sul presunto carattere *discriminatorio* del Green pass (o, argomentando più correttamente, del sistema di restrizioni disposte per i soggetti che ne siano sprovvisti)⁵. Una nota formulazione di questa censura sostiene infatti che la Certificazione verde determina una

ingiusta e illegittima [...] discriminazione introdotta ai danni di una minoranza, in quanto in contrasto con i dettami della Costituzione (art. 32: 'Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana') e con quanto stabilito dal Regolamento UE 953/2021, che chiarisce che 'è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono state vaccinate' per diversi motivi o 'che hanno scelto di non essere vaccinate'.

[...] In sostanza, la 'tessera verde' suddivide infatti la società italiana in cittadini di serie A, che continuano a godere dei propri diritti, e cittadini di serie B, che vedono invece compressi quei diritti fondamentali garantiti loro dalla Costituzione (eguaglianza, libertà personale, lavoro, studio, libertà di associazione, libertà di circolazione, libertà di opinione).

Quella del 'Green pass' è una misura straordinaria, peraltro dai contorni applicativi tutt'altro che chiari, che, come tale, comporta rischi evidenti, soprattutto se dovesse essere prorogata oltre il 31 dicembre, facendo affiorare alla mente altri precedenti storici che mai avremmo voluto ripercorrere⁶.

È stata già da più parti rilevata l'inconsistenza delle anzidette ragioni normative a supporto della conclusione circa la natura discriminatoria del Green pass e delle restrizioni ad esso correlate. Si è ad esempio ricordato che la Corte Costituzionale ha stabilito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione qualora il trattamento sia diretto non

³ Un elenco incompleto comprende l'accesso a palestre, piscine, locali interni di ristoranti e bar, mense, musei, cinema, teatri, fiere, sale da gioco, parchi divertimento, cerimonie civili o religiose, convegni, congressi, concorsi pubblici, bus, treni, aerei, navi e traghetti a lunga percorrenza.

⁴ Cfr. in particolare il D.L. 22/04/2021, n. 52, il D.L. 18 maggio 2021, n. 65 (non convertito in legge), il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 e il D.L. 21 settembre 2021, n. 127.

⁵ Vale la pena di ricordare che l'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 dispone che dette restrizioni non si applicano ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età o sulla base di idonea certificazione medica.

⁶ Testo tratto dall'"Appello dei docenti universitari: 'No al green pass'" (<https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/>) un'iniziativa a cui partecipano, nel momento in cui scrivo, circa un migliaio di professori universitari, ricercatori e altri studiosi italiani (l'elenco dei firmatari è su <https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/s/>).

solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute di altri soggetti, giacché

è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale⁷.

I summenzionati riferimenti al Regolamento Ue 953/2021 sono inoltre inconferenti giacché: 1) non citano un articolo ma solo un considerando (il numero 36), ossia un elemento del preambolo integrante la *motivazione* dell'atto normativo, in sé priva di precetti giuridici vincolanti⁸; 2) la discriminazione a cui si riferisce tale considerando è quella che condiziona non ogni diritto fondamentale o libertà, bensì i soli “*free movement within the Union*” e l'uso di servizi di trasporto transfrontalieri, al possesso di un certificato vaccinale (da non confondere con la Certificazione verde italiana o col Certificato COVID-19 europeo⁹); 3) Sempre relativamente alla libertà di circolazione, l'articolo 11 del Regolamento stesso fa espressamente salva la competenza dei singoli Stati membri di imporre restrizioni all'interno del loro territorio per motivi di salute pubblica¹⁰.

Sebbene le ragioni normative addotte nel succitato appello a supporto della natura discriminatoria del Green pass siano inconsistenti, resta da chiarire se la medesima conclusione possa fondarsi diversamente. Il carattere discriminatorio della Certificazione verde potrebbe infatti discendere non dal suo contrasto alle richiamate norme di rango costituzionale o comunitario, bensì dalla violazione di quei principi di uguaglianza e pari dignità che sono il patrimonio più prezioso e qualificante del diritto contemporaneo. Le restrizioni correlate al Green pass, in altri termini, potrebbero recare in sé i contrassegni della discriminazione in quanto

⁷ Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1990, citata nella Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione della Camera dei Deputati, dossier n° 136 del 3 agosto 2021, *Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale* del D.L. 105/2021, p. 4. Si veda inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 18/01/2018.

⁸ Nel caso dei regolamenti Ue, com'è noto, tale motivazione è obbligatoria.

⁹ Cfr. R. Bin (2021), “Replica al documento anti green-pass pubblicato da Questione giustizia”, in *laCostituzione.info*. Recuperato da <http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/08/09/replica-al-documento-anti-green-pass-pubblicato-da-questione-giustizia/>, [Data di consultazione 29 settembre 2021].

¹⁰ L'art. 11 dispone infatti che “Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri si astengono dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento in relazione ai viaggi, *a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica* in risposta alla pandemia di COVID-19” (corsivo mio). Ciò implica che gli Stati membri possono imporre ulteriori restrizioni di diritto interno se rese necessarie dalla contingente situazione sanitaria. Si vedano inoltre i considerando 8, 13, 14, 24, 61.

determinanti un'ingiustificata differenziazione di trattamento fra i titolari della Certificazione verde – una maggioranza di *cives optimo iure* in grado di esercitare pienamente i propri diritti fondamentali – e la minoranza di coloro che ne sono sprovvisti, “cittadini di seconda classe” che patiscono numerose limitazioni e compressioni di tali diritti¹¹.

Questo lavoro ha l'obiettivo di esaminare il giudizio sulla natura intrinsecamente discriminatoria del Green pass attraverso la lente dell'analisi del linguaggio, ossia mediante la chiarificazione dei suoi presupposti concettuali, l'individuazione delle sue premesse normative e fattuali e la valutazione della sua coerenza e congruenza rispetto a tutti questi assunti. A tale scopo, una volta constatata l'inutilizzabilità del concetto di senso comune di discriminazione ai fini dell'analisi qui intrapresa, si illustrerà una nozione molto generale ma relativamente inequivoca ricavata dagli usi specialistici delle autorità giuridiche, dei giuristi e dei teorici del diritto. Si sarà quindi in grado di verificare se gli impieghi del concetto di discriminazione da parte dei critici del Green pass siano appropriati e coerenti coi loro assunti di partenza oppure abusivi e latori di implicazioni assurde, quali la necessità di ravvisare delle discriminazioni in pratiche o misure che nessun parlante sano di mente qualificerebbe come tali.

Si concluderà prospettando l'infondatezza dei correnti giudizi circa il carattere discriminatorio del Green pass e delle relative restrizioni delle libertà individuali.

2. Discriminazione per ciò che si è, si fa, si opina

Il senso comune tende a riscontrare una “discriminazione” in un trattamento diseguale – e generalmente sfavorevole – di persone che dovrebbero invece esser trattate in modo uguale alle altre. Il nucleo estensionale più intuitivo di quest'abbozzo di concetto è quello che ricomprende i casi in cui taluno è trattato peggio degli altri *per quello che è*, piuttosto che per quello che fa: la persona di colore, l'ebreo, l'omosessuale, la donna, il disabile ecc., sono considerati ingiustamente discriminati se trattati peggio *in quanto* persone di colore, ebrei, omosessuali, donne, disabili ecc., ossia in quanto soggetti che sono ciò che sono per accidente, e non per una scelta più o meno consapevole e responsabile. Quando invece si viene trattati peggio non per ciò che si è, bensì per ciò che si fa, l'idea che (perlopiù inconsciamente) il senso comune applica è quella di *retribuzione*, che, diversamente da quella di discriminazione, non ha connotazione immanentemente negativa: alle fondamenta di molte etiche e morali positive, non solo occidentali, sta infatti il principio secondo cui il male patito a causa o in conseguenza delle

¹¹ A parlare di “cittadini di seconda classe” discriminati in quanto sprovvisti di Green pass è, fra i primi, G. Agamben, “Cittadini di seconda classe”, in *Quodlibet*, 2021. Recuperato da <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-cittadini-di-seconda-classe>, [Data di consultazione: 29/09/2021].

proprie azioni malvage – in vita o in qualche aldilà – è giusto, necessario o comunque giustificato.

La difficoltà di utilizzare la distinzione fra disparità di trattamento per ciò che si è piuttosto che per ciò che si fa in un'argomentazione circa la natura discriminatoria del Green pass è dovuta al fatto che gli usi linguistici e la pratica giuridica correnti qualificano come “discriminazioni” anche dei trattamenti sfavorevoli imputabili al possesso di caratteri o attributi che non sono innati o comunque accidentali, ma vengono in qualche senso optati intenzionalmente dai soggetti che li esibiscono. Di solito questi attributi elettivi sono considerati dei *modi di essere* degli individui in ragione della tradizione culturale e giuridica, di qualche sviluppo della morale positiva o di una concezione diacronica della persona riassumibile nel motto “siamo ciò che facciamo/abbiamo fatto” (che, nel totalitarismo e nell'integralismo religioso, diventa facilmente “siamo ciò che crediamo, ciò che pensiamo ecc.”)¹². Si pensi alle discriminazioni fondate sulla religione o sulle “opinioni politiche o d'altro genere”¹³, in cui taluno è trattato peggio degli altri in ragione di credenze e idee adottate a un certo momento della sua esistenza, ma che avrebbero ben potuto essere diverse e potrebbero comunque essere abbandonate, al contrario di quanto accade per caratteristiche fisiche o mentali degli individui quali il sesso, la razza, l'orientamento sessuale, la disabilità e via dicendo. Lo stesso discorso vale per la discriminazione degli immigrati, atteso che il proveniente da un certo Paese avrebbe potuto restarvi o potrebbe ritornarvi; o si considerino i transessuali, discriminati non solo in ragione della loro innata identificazione col sesso opposto, ma anche per via delle fattezze fisiche che acquistano attraverso appositi interventi e trattamenti medici.

Il fatto che il confine tra ciò che si è e ciò che si fa sia tutt'altro che netto, tanto per il senso comune quanto per la riflessione filosofica, spiega forse come mai il giudizio circa il carattere discriminatorio del Green pass sia così ricorrente, e non soltanto tra le fasce di popolazione meno istruita. Alcune opinioni, convinzioni e credenze sono invero sentite come così personali, distintive e connotanti il proprio “sé” da integrare uno degli elementi salienti di ciò che il lessico etico-politico più alla moda chiama l'*identità* degli individui, ovvero quel complesso di modi d'essere che contraddistinguono una persona come individuo diverso da tutti gli altri e uguale solo a se stesso¹⁴. Una rapida ricognizione del dibattito pubblico sul tema

¹² La concezione diacronica della persona è quella che considera gli individui non in modo statico e indipendente dalle loro scelte, ma in rapporto alle loro azioni passate meritevoli e demeritevoli; cfr. M. Jori, “La cicala e la formica”, in L. Gianformaggio (a cura di), *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 95-98.

¹³ Cfr. art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). L'art. 21 della Carta di Nizza vieta invece le discriminazioni fondate su “le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura”.

¹⁴ Sulla differenza tra uguaglianza e identità si veda L. Gianformaggio, “Eguaglianza e differenza. Sono veramente incompatibili?”, in Id., *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 37: “Il principio di identità è quel principio per il quale ogni ente è identico a se stesso: A è identico ad A. L'eguaglianza invece è una relazione che può porsi

qui affrontato rivela che una valenza politico-identitaria del genere, col consueto indotto di tribalismo e sorda conflittualità, è stata purtroppo attribuita alla credenza circa l'inefficacia o la pericolosità dei vaccini o, più genericamente, al giudizio circa l'ingiustizia del sistema del Green pass. Tali convinzioni vengono infatti spesso promosse al rango di opinioni costitutive dell'identità del singolo, dunque oggetto di doveroso rispetto e, soprattutto, immunizzanti i loro portatori da qualsivoglia trattamento giuridico differenziato (salvo quelli che eventualmente prevedano deroghe, esenzioni e permessi, sul modello di quanto accade nelle ipotesi di *obiezione di coscienza*). Si arriva così al paradosso per cui la credenza circa il carattere discriminatorio del Green pass si auto-avvera agli occhi di chi ne è portatore: basta credere che tale misura sia un'intollerabile discriminazione che riporta alla memoria atroci trascorsi storici per ritenersi immuni non solo da ogni refutazione sul piano del discorso – impropriamente ritenuta discriminatoria in quanto non rispettosa di una malintesa libertà di opinione – ma anche da qualunque differenza di trattamento conseguente alle traduzioni in pratica di tale idea, ad esempio attraverso il rifiuto della vaccinazione, della sua certificazione o dei relativi controlli. Qualsiasi restrizione giuridica derivante da tali condotte viene invero presentata come una “discriminazione secondo le convinzioni personali”¹⁵ che esclude indebitamente alcuni cittadini dalla vita sociale e dal godimento dei loro diritti fondamentali.

Per quanto diffuso, perfino in qualche aula dell'Accademia italiana, questo accostamento ideologico soffre diversi equivoci di fondo, in primo luogo una patente confusione tra il rispetto certamente dovuto alle persone – senz'altro libere di autodeterminare e comunicare come credono le proprie idee e opinioni – e il rispetto che si ritiene sia dovuto alle loro idee in forza del luogo comune secondo cui “bisogna sempre rispettare le idee altrui”: uno pseudo-principio indebitamente tratto dalla libertà religiosa e d'opinione che Mario Jori¹⁶, Anna Pintore¹⁷ e altri studiosi¹⁸, da decenni, hanno mostrato essere assurdo e insensato¹⁹. Eppure è proprio quest'indebita estensione del principio di eguale rispetto delle differenze

solo tra due entità distinte [...] le quali si dicono uguali se possiedono la stessa caratteristica rilevante”. Si veda altresì L. Gianformaggio, *Filosofia e critica del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 81-173.

¹⁵ Così, ancora, Giorgio Agamben nell'editoriale citato in nota 11.

¹⁶ M. Jori, “La necessità dell'irreverenza”, in *Biblioteca della libertà*, XXII, ottobre-dicembre 1987, n. 99, 41-55.

¹⁷ Cfr. A. Pintore, *I diritti della democrazia*, Laterza, Bari-Roma 2003, pp. 54-55.

¹⁸ Cfr. G. Gometz, “Tolleranza irreverente, rispettoso disprezzo. La responsabilità personale presa sul serio”, in Pintore, A., Zorzetto, S. (a cura di), *Studi di filosofia analitica del diritto per Mario Jori*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pp. 54-81.

¹⁹ Gli autori citati sostengono che l'unica declinazione accettabile del luogo comune in discorso sia quella che raccomanda non un pregiudizio positivo o quantomeno caritatevole nei confronti delle credenze e convinzioni altrui, né tantomeno una pilatesca astensione dalla loro critica, anche spietata e derisoria, bensì solo quella che esorta al riconoscimento dell'altrui potestà di pensare, credere e dire in linea di principio ciò che si vuole senza subire disturbi o interferenze da parte di poteri pubblici o privati.

“identitarie” a qualsivoglia convinzione personale a dar la stura agli abusi dei concetti di libertà/autonomia personale e di pensiero che costellano i discorsi di molti detrattori del Green pass, in spregio a qualsiasi *caveat* derivante dal principio del danno, o anche della semplice constatazione circa l’avvenuto passaggio dallo stato di natura alla società civile (ove – quasi ci si vergogna a ricordarlo – la libertà di ciascuno è limitata secondo le regole discendenti da quel male necessario che si è soliti chiamare diritto). Il punto qui dirimente, tuttavia, è che le compressioni dei diritti risultanti dall’applicazione della disciplina del Green pass *non* sono dirette a colpire gli individui in quanto portatori di certe idee, opinioni o credenze, più o meno “identitarie”, bensì, semplicemente, a limitare le occasioni di contatto interpersonale di soggetti che rischiano più degli altri di infettarsi e di infettare il prossimo perché non vaccinati, non dotati di immunità naturale conseguente alla guarigione dall’infezione, né provvisti di altro attestato di negatività all’agente infettivo. Il trattamento deteriore di costoro attraverso le predette limitazioni e restrizioni non è dunque collegato alla lesione della loro libertà di opinione intesa come libertà di formare e comunicare le proprie idee senza interferenze di sorta, alla violazione della loro “identità” in una qualsiasi delle accezioni di questo ingordo concetto o al tentativo dei poteri pubblici di imporre un ossimorico stato perenne d’eccezione, bensì, più semplicemente, al rischio sanitario conseguente alla loro circolazione e interazione con altri individui.

Ogni richiamo dei critici del Green pass al dovere di rispetto delle loro più intime idee, credenze, opinioni, convinzioni personali, “differenze” ecc. è insomma totalmente inconferente ai fini del giudizio circa la natura discriminatoria di quella misura. Qui, infatti, non rileva ciò che gli individui pensano, credono o sentono, né la loro adesione a questa o quella frangia di “No vax” o “No Green pass”, e neppure il sentirsi o meno una minoranza libera e vigile che tenta nobilmente di resistere a “poteri forti” variamente individuati nello Stato, nel Governo, nella finanza neoliberista, nelle “Big Pharma” o in fantomatiche consorterie internazionali. Tutto ciò che conta, nella giustificazione del sistema del Green pass e degli obblighi/divieti ad esso correlati, è la sua efficacia come misura in grado di ridurre il rischio che gli individui provochino danni, oltretutto a sé stessi, a *molti* altri²⁰ (ed anzi a *chiunque*, attraverso l’esaurimento delle risorse del sistema sanitario nazionale conseguente all’ospedalizzazione di un numero troppo elevato di contagiati)²¹.

²⁰ Non mi pare irrilevante, in questa giustificazione, considerare le specifiche modalità e capacità di propagazione del virus SARS-CoV-2 che, soprattutto nelle varianti più contagiose, è in grado di diffondersi in modo significativamente più esteso e rapido rispetto ad agenti infettivi (l’HIV dell’AIDS, ad esempio) per il cui contenimento non si è ritenuto necessario disporre alcuna limitazione generale delle libertà individuali.

²¹ Come sappiamo, tale efficacia è messa in dubbio da alcune voci correnti nel pubblico (così le chiamerebbe l’art. 194 c.p.p., comma 3, vietando di farvi riferimento per provare i fatti oggetto del giudizio), oppure contrapposta a grossolane sovrastime degli effetti avversi dei vaccini contro il COVID-19. La diffusione di opinioni del genere, propuginate in netta opposizione alla letteratura scientifica che si va ormai consolidando, viene sovente correlata a un “deficit di cultura scientifica”.

La nozione di discriminazione sottesa alla gran parte delle critiche circa la natura discriminatoria del Green pass è analiticamente insoddisfacente non solo perché si fonda su un'indebita identificazione tra le persone, astrattamente titolari di pari dignità e diritti, e il loro concreto portato di scelte ideologiche, politiche, religiose o pratiche, ma anche perché tende ad assumere tutte le disparità di trattamento per ciò che si è come ingiuste, dunque appunto discriminatorie, quando in realtà varie misure giuridiche limitative della libertà individuale sono adottate in ragione di caratteristiche fisiche o mentali accidentali e involontarie senza che alcuno ravvisi discriminazioni di sorta. Un esempio è dato proprio dai trattamenti sanitari obbligatori di soggetti che non hanno scelto intenzionalmente di trovarsi nelle condizioni che rendono necessario il trattamento stesso, ma che nondimeno possono essere sottoposti in via di *extrema ratio* a misure di contenzione o ad altre limitazioni della libertà personale in quanto si trovano in stati pericolosi per sé o per gli altri. Si tratta, come è evidente, di compressioni delle libertà disposte non per ciò che si fa (o meglio, che si è scelto di fare), bensì per ciò che si è, anche proprio malgrado: si pensi al caso del soggetto bisognoso di urgente assistenza medica incapace di prestare il proprio consenso perché sofferente di turbe psichiche, o, per restare nel tema oggetto di questo articolo, al soggetto contagioso durante un'epidemia.

Il concetto intuitivo di discriminazione finora tratteggiato è insomma inutilizzabile per fondare una critica efficace contro il Green pass, a cagione della sua intrinseca indeterminatezza ed equivocità. Resta da chiarire se un concetto più elaborato possa invece essere adoperato per argomentare un giudizio convincente circa il carattere discriminatorio della Certificazione verde. A tale indagine è dedicato il paragrafo che segue.

3. La discriminazione come disparità di trattamento ingiustificata

Come molti altri concetti nevralgici della filosofia giuridica e politica, anche quello di discriminazione è sprovvisto di una definizione universalmente accettata o fissata dai *core human rights documents*²², ancorché non manchino nei diritti positivi varie

A me pare invece che il problema non verta tanto sulla – del resto inevitabile – scarsa diffusione delle conoscenze specialistiche necessarie per comprendere i meccanismi di propagazione di una pandemia e il grado di efficacia delle eventuali misure di contrasto, bensì sulla scarsa capacità del pubblico di individuare e selezionare le più accreditate fonti di conoscenza su tali materie (sul tema, cfr. G. Bronner, *La democrazia dei creduloni*, Aracne, Roma, 2016). Quello delle *fake news* in campo sanitario è in altre parole un problema di scarsa diffusione di conoscenze *epistemologiche*, più che scientifiche, e come tale può essere forse affrontato con l'inserimento di elementi di alfabetizzazione epistemologica nei programmi scolastici e universitari.

²² A notare che le principali carte dei diritti non contengono definizioni espresse di "discriminazione", ma solo dei divieti di discriminazione basata su un elenco non esaustivo dei motivi è, tra gli altri, W. Vandenhoe, *Non-Discrimination and Equality in the View of the UN Human Rights Treaty Bodies*, Intersentia, Oxford, 2005, p. 33. Per una classificazione delle varie

definizioni legislative, perlopiù nell'ambito di discipline normative volte a contrastare o reprimere le discriminazioni messe in atto per particolari motivi²³. Non resta dunque che accostarsi alla questione ricostruendo un concetto generalissimo di discriminazione, ciò che può esser fatto individuando il nucleo semantico comune ai suoi usi correnti da parte delle autorità giuridiche, dei giuristi e dei teorici del diritto. Fortunatamente, mi pare che perfino un siffatto concetto minimale, generico, assai comprensivo e relativamente inequivoco di discriminazione basti a sorreggere una conclusione convincente del problema affrontato nel presente articolo. Gli usi specialistici del concetto in esame rivelano infatti almeno un elemento che mi pare basti a refutare i più diffusi giudizi circa la natura discriminatoria del Green pass, o inducendo i loro assertori ad avvedersi della propria incoerenza oppure costringendoli a qualificare come discriminatorie delle misure giuridiche che vengono ordinariamente adottate senza che alcuno le reputi tali. Ciò anche a causa del fatto che le attuali invettive contro la Certificazione verde ne rimarcano la natura *direttamente* discriminatoria, sgombrando il campo da una delle principali difficoltà legate alla critica degli impieghi del concetto qui analizzato: la distinzione tra discriminazione *diretta* e discriminazione *indiretta*. Questa problematica dicotomia viene variamente tratteggiata ma, grossomodo, oppone 1) i trattamenti sfavorevoli rivolti contro certi gruppi o persone *a causa, in ragione o a motivo di* certe loro caratteristiche connotanti a 2) gli svantaggi patiti da certi gruppi sociali per via di trattamenti pure non specificamente a loro (e a ciò) indirizzati²⁴. È evidente che un'accezione troppo ampia di questa seconda variante

forme di discriminazione si veda E. Consiglio, *Che cosa è la discriminazione? Un'introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 77-130. Si vedano anche, nello stesso volume, le diverse teorie circa la fondazione del diritto antidiscriminatorio, e in particolare la distinzione tra le teorie basate sull'eguaglianza, sul danno, sulla libertà e sulla dignità (*ivi*, pp. 131-210).

²³ È questo ad esempio il caso della Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, il cui art. 2 par. 2 stabilisce che: “a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”. Il par. 3 dello stesso articolo soggiunge che “Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo [...]”. In Italia, la Direttiva 2000/43/CE è stata attuata dal D.Lgs. del 09/07/2003, N. 215, che riproduce fedelmente le citate definizioni legislative.

²⁴ Una sintesi delle definizioni legislative e giurisprudenziali di discriminazione indiretta è in E. Consiglio, *Che cosa è la discriminazione?*, cit., p. 95, secondo cui: “Si ha discriminazione indiretta quando una previsione, un criterio o una pratica (un atto, un patto, un comportamento attivo oppure omissivo) apparentemente neutri – che non operano cioè una classificazione sulla base di un fattore

del nostro concetto estende lo stigma di discriminazione all'intero spettro delle diseguaglianze economiche e sociali, ciascuna delle quali ha, tra le sue cause almeno indirette, una o più scelte politiche non intenzionalmente rivolte a determinarla. In questa sede, come dicevo, non è però necessario addentrarci nella controversa distinzione tra discriminazioni dirette e indirette, atteso che le correnti denunce del presunto carattere discriminatorio del Green pass alludono chiaramente a decisori pubblici presentati come ben consapevoli (e – dunque – responsabili) dell'ingiusta disparità di trattamento direttamente determinata dalle loro misure. Di seguito, pertanto, elencherò una serie di connotati costantemente ascritti al solo concetto di discriminazione *diretta*, soffermandomi in particolare su quello più rilevante ai fini dell'analisi qui condotta.

Il primo elemento comune agli usi standard del concetto di discriminazione (diretta) è il riferimento a pratiche e *policies* implicanti qualche sorta di trattamento differenziato in senso sfavorevole di individui o gruppi portatori di caratteristiche ricomprese in elenchi, storicamente variabili e di solito non tassativi, che attualmente annoverano almeno la razza, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche e l'origine nazionale, ma che sono in costante aggiornamento, perlopiù in senso espansivo. Ciò rivela subito un *secondo* connotato evidente del concetto di discriminazione, ossia appunto la sua tendenza inflazionaria, del resto favorita dal già menzionato carattere non tassativo dei motivi di discriminazione giuridicamente prescritta, nonché dal frequente ricorso, nelle loro elencazioni, a clausole generali,

protetto (e neppure sulla base di un tratto contiguo o vicino a un fattore protetto, in modo che attraverso questo possa essere individuata la discriminazione) – possono mettere le persone [... portatrici di una qualsiasi] caratteristica protetta, in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (ovvero trattino in modo proporzionalmente svantaggioso ovvero abbiano un effetto proporzionalmente svantaggioso su un gruppo che possiede una caratteristica protetta), a meno che la disposizione, il criterio o la pratica siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima, e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari al raggiungimento del fine". Ulteriori declinazioni in senso estensivo del concetto di discriminazione sono reperiti nelle cosiddette discriminazioni *istituzionali*, *organizzazionali*, *strutturali* e *sistemiche*: forme di discriminazione non risultanti da atti o provvedimenti sperequativi imputabili ad agenti individuali/persone fisiche, bensì da situazioni o condizioni causate da enti privi di una volontà in senso psicologico in quanto soggetti collettivi, organizzazioni, istituzioni, o addirittura dalle regole e assetti sociali prevalenti in un certo tempo/luogo (cfr. K. Ture, C.V. Hamilton, *Black Power: The Politics of Liberation*, Vintage Books, New York, p. 4; F.L. Pincus, "From Individual to Structural Discrimination," in F.L. Pincus, H. J. Ehrlich (a cura di), *Race and Ethnic Conflict*, Westview, Boulder, 1994, pp. 82-87; T. Pogge, *World Poverty and Human Rights*, Polity Press, Malden, 2008, p. 37. Contro l'indebita estensione del concetto di discriminazione fuori dal dominio delle discriminazioni dirette si vedano almeno I. M. Young, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton University Press, Princeton, 1990; M. Cavanagh, *Against Equality of Opportunity*, Oxford University Press, Oxford; M. Selmi, "Indirect Discrimination and the Anti-Discrimination Mandate", in D. Hellman, S. Moreau (a cura di), *Philosophical Foundations of Discrimination Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 250-268; B. Eidelson, *Discrimination and Disrespect*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

formulazioni generiche/indeterminate e norme di chiusura²⁵. Si tende cioè ad estendere il riferimento del concetto di discriminazione fino a ricomprendervi trattamenti giuridici e pratiche sociali basati su motivi ulteriori a quelli tradizionalmente menzionati nelle costituzioni e nelle carte dei diritti, specie quando tali trattamenti e pratiche colpiscono individui e gruppi emergenti come particolarmente vulnerabili o socialmente svantaggiati; si pensi ad esempio all'odio sociale per motivi di *orientamento sessuale* o di *identità di genere*: categorie non menzionate, quantomeno espressamente, dalle costituzioni e carte dei diritti più risalenti. In altre ipotesi – ed è questo il caso di molte critiche asserenti la natura discriminatoria del Green pass – si mette in evidenza il carattere *minoritario* della classe di individui che si ritiene discriminata, sulla base del luogo comune secondo cui qualsiasi minoranza, in qualunque modo determinata, è di per sé debole e meritevole di specifica protezione giuridica contro le varie, insidiose forme in cui può manifestarsi la “dittatura” della maggioranza²⁶.

Queste considerazioni sul carattere invariabilmente abusivo delle discriminazioni introducono un *terzo* elemento comune ai vari impieghi del relativo concetto, quello più saldamente ancorato alla sua carica valutativa intensamente negativa: fuori dai contesti ironici o goliardici, invero, si parla di discriminazione con costante riferimento a trattamenti differenziali *ingiusti*, ossia privi di un'accettabile giustificazione etico-politica o etico-morale²⁷. Detto in altri termini, si riscontra una discriminazione allorquando taluni individui vengono trattati diversamente dagli altri senza ragione, o per ragioni non sufficienti a giustificare quella violazione del principio di uguaglianza che possiamo considerare come il *quarto* connotato costante del concetto qui analizzato²⁸. Le ben note genericità e

²⁵ Si pensi all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta “*Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation*” (corsivi miei), all'art. 14 della CEDU, che vieta le discriminazioni basate “su ogni altra condizione”, oppure alle “condizioni personali e sociali” su cui, fra gli altri motivi, si basa il divieto di discriminazione stabilito dal 1° comma dell'art. 3 della Costituzione italiana. Un altro ben noto fattore di inflazione del concetto di discriminazione, stavolta non relativo al *chi* o al *per che cosa* si discrimina ma al *come* si discrimina, è quello derivante dalla già menzionata tendenza a impiegarlo in situazioni di discriminazione *indiretta*, su cui si veda il testo *supra* e le due note precedenti.

²⁶ Non sarà sfuggito al lettore che proprio il carattere minoritario della protesta contro il Green pass è tra gli elementi posti in maggior risalto dagli autori dell'appello citato all'inizio di questo articolo. Come è ovvio, il carattere minoritario della classe soggetta al trattamento differenziato non è elemento necessario né sufficiente a qualificare il trattamento medesimo come discriminatorio. Tornerò su questo punto nel prossimo paragrafo.

²⁷ Mi rendo conto che parlare di “accettabile giustificazione” di misure giuridiche apre le cataratte di problemi filosofico-giuridici e politici che non posso neppure scalfire nello spazio di questo articolo. Non posso che limitarmi qui a rimandare a una panoramica aggiornata su questi problemi: F. Ferraro, *Razionalità legislativa e motivazione delle leggi*, Giuffrè, Milano 2020.

²⁸ A ricostruire la nozione di discriminazione primariamente in termini di violazione del principio di uguaglianza è, com'è noto, Luigi Ferrajoli, in una serie di scritti da cui è possibile ricavare i lineamenti di una teoria generale della (non) discriminazione. Si vedano in particolare L. Ferrajoli,

indeterminatezza di quest'ultimo principio, per la verità, non consentono di restringere granché il campo di riferimento del nostro concetto. Dire cioè che la discriminazione non è altro che la violazione del principio di uguaglianza non dà alcun contributo alla soluzione di problemi come quello della natura discriminatoria della regola che prevede che al museo entrino solo i titolari di Green pass (e gratis solo i bambini sotto il metro d'altezza), salvo quello – tutto sommato banale – che induce a giudicare discriminatorio il trattamento del titolare di Green pass di fatto non ammesso al museo (e del bambino a cui viene fatto pagare il biglietto nonostante sia alto meno di un metro, per non parlare dell'*hard case* in cui si presenti all'ingresso un nano adolescente). Intendere la discriminazione come una violazione del principio di uguaglianza considerato nel suo unico senso relativamente a-problematico, ossia quello formale e coesenziale al nucleo minimo di qualsiasi nozione di giustizia come trattamento uguale di casi uguali, costringe inoltre a conclusioni pragmaticamente assurde. *Qualsiasi* violazione di una regola generale ed astratta, in quest'ottica, finisce infatti col tradursi in una discriminazione, che inoltre non si riesce più a distinguere dalla sua nozione

Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari-Roma 2009, pp. 947-960; Id., *La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza*, in "Democrazia e diritto", 1993, 2, pp. 49-73; Id., *Il significato del principio di uguaglianza*, in "Democrazia e diritto", 1994, 2-3, pp. 475-488; Id., *Differenze di genere e garanzie di uguaglianza*, in F. Bimbi, A. Del Re, *Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne a cinquant'anni dal voto*, Rosenberg e Sellier, Torino, 1997, pp. 93-100; Id., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Bari-Roma 2001, pp. 309-417; Id., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. 1. Teoria del diritto*, Laterza, Bari-Roma, 2007, pp. 790-792; Id., *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Bari-Roma, 2019. Ferrajoli sistematizza il concetto di discriminazione ricostruendolo come "disuguaglianza antiggiuridica": una violazione del principio normativo di uguaglianza inteso in alcuno dei suoi tre sensi connessi di pari titolarità dei diritti fondamentali, pari dignità sociale e (meta-)diritto all'uguaglianza (che a sua volta si sostanzia nell'aspettativa negativa dell'uguaglianza "davanti alla legge", cioè a non essere discriminati o esclusi o repressi per le proprie differenze "di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e nell'aspettativa positiva della rimozione degli "ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana" e la sua "partecipazione" alla vita politica, economica e sociale). Le discriminazioni, per Ferrajoli, consistono dunque "nella violazione del principio di uguaglianza, cioè nel disuguale trattamento delle differenze da esso parimenti tutelate o nella mancata soddisfazione dei diritti sociali a tutti parimenti conferiti (cfr. Id., *Principia iuris*, cit., p. 792). Secondo l'autore le discriminazioni hanno una dimensione eminentemente *fattuale*, data dalla concreta violazione delle aspettative di non lesione in cui consistono i diritti individuali e delle aspettative di prestazione in cui consistono i diritti sociali. Le implicazioni dell'impiego di questa nozione di discriminazione per l'analisi del problema affrontato nel presente articolo sono riassumibili in poche righe. Se infatti le discriminazioni sono differenze di trattamento antiggiuridiche, consistendo in violazioni delle norme che riempiono di contenuti prescrittivi le generalissime disposizioni normative che nelle democrazie costituzionali odierne ascrivono agli individui i diritti fondamentali, la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge, allora qualsiasi assetto normativo realizzi un qualche temperamento tra tali elementi in ossequio alla Costituzione è per definizione non discriminatorio. Il problema della natura discriminatoria del Green pass, in questo quadro, si risolve in quello della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che lo istituiscono/disciplinano, e trova l'agevole e relativamente pacifica soluzione offerta dalla giurisprudenza costituzionale richiamata nel primo paragrafo.

correlativa, quella di *privilegio*, ossia la disparità di trattamento altrettanto ingiusta ma di segno positivo²⁹.

Se il principio di uguaglianza formale è ben poco utile, ai fini della individuazione della peculiare ingiustizia che connota il concetto di discriminazione per come usato dai detrattori del Green pass, assai più rilevante per la nostra analisi è un'altra implicazione dell'idea secondo cui una disparità di trattamento, per essere qualificata come "discriminatoria", deve essere sprovvista di un'adeguata giustificazione. Notare infatti che la discriminazione è una disparità di trattamento inammissibile e ingiusta in quanto ingiustificata (leggi: priva di buone ragioni) o, ed è lo stesso, che le disparità di trattamento giustificate sono invece ammissibili, aiuta a spostare il baricentro del problema affrontato in questo articolo dal *significato* del concetto di discriminazione ai suoi *criteri d'uso*, realizzando che i giudizi di discriminazione hanno una dimensione necessariamente argomentativa. Chi denunci la natura discriminatoria di una certa misura giuridica o di una certa pratica sociale ha cioè l'onere di argomentare tale giudizio attraverso un raffronto tra le ragioni addotte *pro* e quelle *contra* il trattamento differenziato della classe di individui che a tale misura è soggetta³⁰. Ciò implica che il concetto di discriminazione, analogamente ad altre nozioni del lessico etico-politico e giuridico ricche di mordente parenetico ma povere di criteri d'uso espliciti e condivisi³¹, va usato solo a condizione di esser disposti a sostenere apertamente i relativi oneri argomentativi nel contesto di giustificazione, a pena di inconsistenza/irricevibilità dei giudizi che di tale concetto fanno uso: denunciare il carattere discriminatorio del trattamento della classe di individui X nelle circostanze Y senza esplicitare le

²⁹ La nozione di discriminazione è *correlativa* a quella di privilegio nel senso che la discriminazione dà sempre luogo al privilegio: i gruppi non discriminati si trovano per ciò stesso in una situazione di privilegio, ossia di trattamento ingiustamente differenziato rispetto alla classe dei soggetti discriminati.

³⁰ Tale onere, per la verità, sussiste una volta assolto un prioritario onere di giustificazione del trattamento differenziato da parte di chi lo introduca o propugni. Sul piano della razionalità discorsiva, infatti, il principio normativo di uguaglianza può tradursi in una sorta di presunzione allocante degli specifici oneri giustificativi in capo a chi intenda trattare casi o persone *prima facie* simili in modo diverso; cfr. A. Aarnio, *The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification*, Reidel, Dordrecht, 1987, p. 204. Robert Alexy, analogamente, afferma il principio secondo cui se si vogliono trattare diversamente casi o persone che a prima vista sono simili, occorre portare come argomento che c'è una differenza rilevante che giustifica tale diverso trattamento (cfr. R. Alexy, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, trad. it., Milano, Giuffrè, 1998, p. 155). Come vedremo in seguito, nel caso delle misure introduttive delle restrizioni collegate al Green pass, l'onere in discorso può ritenersi sufficientemente assolto dalla messe di prove sui maggiori rischi sanitari conseguenti alla circolazione e interazione sociale delle persone non vaccinate contro il COVID-19.

³¹ Come, ad esempio, le nozioni di dignità e mutuo rispetto, la cui polivalente vacuità è rilevata fra gli altri da A. Pintore, "Disuguaglianze e apocalisse. Sul *manifesto* di Luigi Ferrajoli", in *Diritto & Questioni Pubbliche*, XIX (2019), n. 2, pp. 247-249 e G. Gometz, "L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 32 (2017), pp. 29-33.

ragioni del giudizio stesso (o senza sottintenderne di implicite ma chiare agli interlocutori) equivale soltanto a sbattere stizzosamente il pugno su un tavolo³².

4. *Green pass* e discriminazione: un giudizio finora infondato

Nel precedente paragrafo abbiamo visto che il giudizio di discriminazione vale solo in congiunzione a una convincente argomentazione dell'inconsistenza delle ragioni addotte a supporto del trattamento differenziato asseritamente discriminatorio di una certa classe di individui, oppure della sussistenza di prevalenti ragioni *contro* tale trattamento differenziato. Il giudizio di discriminazione, in altri termini, *presuppone*³³ l'assenza di buone ragioni *pro* o la sussistenza di buone ragioni *contra* il trattamento differenziato a cui si riferisce, ed è a sua volta (eventualmente) giustificato soltanto a seguito dell'elucidazione di tali ragioni a favore o contro, a pena di irricevibilità del giudizio stesso. Nel contesto degli ordinamenti giuridici, com'è noto, il raffronto fra le ragioni a favore e quelle contro una certa misura o politica pubblica prende sovente le forme di un *bilanciamento* tra diritti in conflitto tra loro, operato nelle sedi del giudizio di legittimità costituzionale³⁴. Questo è appunto il caso dei trattamenti sanitari obbligatori secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, che ha operato un bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione individuale e il diritto alla salute inteso nella sua dimensione collettiva, in una serie di pronunce che non è il caso di commentare in questa sede³⁵. Qui, infatti, è sufficiente notare come pressoché tutte le correnti critiche circa il carattere discriminatorio del *Green pass* soffrano di un deficit argomentativo consistente o nell'omettere le ragioni che renderebbero illegittimi i trattamenti differenziali collegati al mancato possesso della Certificazione verde, oppure nel prospettare ragioni affatto inconsistenti, scadenti nella petizione di principio o recanti a conclusioni chiaramente assurde. L'apparato delle ragioni a favore della Certificazione verde e degli obblighi e divieti ad esso correlati, d'altra

³² Le ragioni del giudizio di discriminazione, a ben guardare, sono *meta-raioni*, nel senso che sono (meta-)discorsi rilevanti nel contesto di giustificazione delle ragioni addotte a favore o contro un certo trattamento differenziato di una determinata classe di soggetti. Il giudizio circa il carattere discriminatorio di una particolare misura giuridica, in altri termini, deve necessariamente fondarsi su ragioni che attengono alla critica della sua *giustificazione*, per come presentata dai decisori che hanno adottato la misura stessa (nei preamboli degli atti normativi e altrove) o per come più o meno attendibilmente ricostruita in un diverso contesto. L'immagine del pugno sbattuto sul tavolo è un'ovvia citazione di A. Ross, *Diritto e giustizia*, trad. it., Einaudi, Torino, 1990, p. 259.

³³ Si tratta di una presupposizione *logica* in quanto l'assenza di buone ragioni *pro* o la sussistenza di buone ragioni *contra* il trattamento differenziato sono *premesse implicite* del ragionamento che si conclude col giudizio di discriminazione. Sulla presupposizione logica e la sua distinzione dalla presupposizione *pragmatica* e quella *semantica* rimando a G. Gometz, *Le regole tecniche. Una guida refutabile*, ETS, Pisa, 2003, § 1.6.1.

³⁴ Sul bilanciamento tra diritti fondamentali si veda almeno G. Pino, "Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi", in *Etica & Political Ethics*, (2006), n. 1, pp. 1-57.

³⁵ Cfr. *supra*, nota 7.

parte, è sia espresso che convincente: l'obbligo di esibire il Green pass in un'ampia serie di situazioni caratterizzate da una significativa probabilità di contagio da COVID-19 è un'efficace misura di contenimento del rischio sanitario non solo perché riduce le occasioni di contatto interpersonale tra soggetti che – considerati in generale – si trovano in condizioni di maggior rischio di infettarsi e infettare il prossimo, ma anche perché costituisce un formidabile incentivo alla vaccinazione dei cittadini timorosi, dei poco informati e dei renitenti a oltranza, come dimostrato dai repentini incrementi delle prenotazioni delle vaccinazioni registratisi in Italia dopo le notizie circa l'adozione del Green Pass e l'estensione della sua obbligatorietà a gran parte dei lavoratori.

Queste considerazioni, unite alle già esposte notazioni sull'onere di argomentare espressamente le accuse di discriminazione, mi paiono sufficienti a rimandare la palla nel campo di chi manifesta o protesta per l'asserita natura discriminatoria del Green pass. Trovino costoro, se riescono, delle ragioni per confermare tale conclusione, ché questa, almeno per il momento, si regge soltanto su considerazioni false, o irrilevanti, oppure assurde in quanto, se generalizzate, costringerebbero ad affermare la natura discriminatoria di misure che alcuno mai riterrebbe discriminatorie.

Dire, ad esempio, che il Green pass è discriminatorio perché tratta sfavorevolmente chi ha certe idee è semplicemente falso, atteso che – come già visto nel primo paragrafo – non sono certo le credenze, opinioni o qualche altro elemento che si suppone concorra a connotare le persone come gli agenti autonomi che sono a determinarne l'inclusione nella classe degli esclusi dai pubblici esercizi, dai mezzi di trasporto e dalle attività lavorative, bensì le loro condizioni di generale maggior rischio infettivo per non essersi vaccinati, non disporre di attestati di immunità naturale a seguito di guarigione o di negatività al virus³⁶.

Dire invece che il Green pass è discriminatorio perché penalizza o limita alcuni cittadini e non altri è del tutto inconferente, atteso che ogni norma giuridica che preveda un certo obbligo a carico di una classe aperta di soggetti, compresa quella che prescrive di indossare le cinture di sicurezza a chi si disponga alla guida di un autoveicolo, "penalizza" o "limita" solo "alcuni" cittadini – ad esempio quelli che si mettono alla guida di autovetture – e non altri – quelli che ad esempio prendono l'autobus.

Affermare poi che il Green pass è discriminatorio perché tratta peggio le persone in quanto appartenenti a una minoranza è assurdo, poiché si basa su un assunto che costringe ad affermare la natura discriminatoria di tutte le norme

³⁶Molti dei guasti inferenziali nei ragionamenti dei detrattori del Green pass sono collegati all'incapacità di cogliere sia la dimensione *generale* sia quella *probabilistico-scalare* della classificazione del summenzionato rischio infettivo. Da qui la frequenza delle argomentazioni che considerano dirimente l'asserzione secondo cui "anche chi è vaccinato può contagiarsi e contagiare": giudizio di fatto vero ma irrilevante a confronto della (oramai ben documentata) considerazione secondo cui nella classe dei soggetti vaccinati si registrano assai meno soggetti contagiati e contagiosi che nella classe dei non vaccinati.

giuridiche che trattano sfavorevolmente dei soggetti che, incidentalmente, costituiscono una componente minoritaria della popolazione, dunque tutte le norme che impongono sanzioni nell'ambito di un diritto generalmente osservato/effettivo (che colpiscono le "minoranze" costituite dagli autori di reati o di illeciti amministrativi, gli evasori fiscali ecc.).

Sostenere infine che il Green pass è discriminatorio perché limita soltanto i diritti delle persone che ne sono sprovviste costringe a spiegare come mai nessuno giudichi discriminatorie le norme che subordinano l'esercizio di certe facoltà individuali – e dunque in ultima analisi delle libertà – al conseguimento di attestati, licenze, patenti, brevetti, permessi ecc. previsti per ragioni di tutela di interessi pubblici di varia sorta, innanzitutto quelli sanitari e securitari.

In conclusione, chi qualifica il Green pass come un'intollerabile discriminazione, talora addirittura paragonandolo alla tessera del Partito Nazionale Fascista o contrapponendolo alla stella gialla o al marchio sulla pelle degli ebrei durante il nazismo, ha l'onere di spiegare come mai non adopera la stessa categoria e il correlato importo di indignata riprovazione per stigmatizzare le norme che riservano la guida di autoveicoli ai patentati, la laurea a chi supera gli esami e la proprietà di un immobile a chi lo abbia acquistato in uno dei modi stabiliti dalla legge. Spiegazione che non potrà fondarsi su convinzioni, credenze e opinioni personali che qui, come abbiamo visto, sono totalmente irrilevanti. Se non, forse, per fondare giudizi poco lusinghieri sul buonsenso di chi ne sia portatore.